



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Opere e lavori pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 625 DEL 21/01/2022

OGGETTO: Misure di attuazione dell'art. 119 comma 4-ter del decreto legge n. 34/2020, in tema di rinuncia al contributo per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma 2009, in favore del c.d. "Superbonus rafforzato" - Approvazione modello dichiarazione di rinuncia contributo sisma 2009.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Premesso

- che il giorno 15 dicembre 2009 i territori dei Comuni di Collazzone, Corciano, Deruta, FrattaTodina, Magione, Marsciano, Monte Castello di Vibio, Panicale, Perugia, Piegara, San Venanzo e Torgiano sono stati interessati da un grave evento sismico che ha provocato ingenti danni al patrimonio edilizio sia pubblico che privato;
- che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2009 è stato dichiarato per i predetti territori lo stato di emergenza, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011;

- che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3853 del 3 marzo 2010 il Presidente della Regione Umbria, nominato Commissario delegato, è stato autorizzato, tra l'altro, ad assegnare, per il tramite dei Comuni interessati dal sisma, e secondo procedure e criteri di priorità, dallo stesso definiti, contributi finalizzati alla riparazione dei danni e al rafforzamento locale degli edifici gravemente danneggiati, ricomprendenti unità immobiliari destinate ad abitazione principale o all'esercizio di attività produttive;
- che con ordinanza del Commissario delegato n. 164 del 20 luglio 2010 sono state definite le modalità e procedure per dare avvio alla così detta "ricostruzione leggera" che ha interessato i soli edifici ubicati all'esterno del perimetro del Programma integrato di recupero del borgo storico di Spina nel Comune di Marsciano, con soglie di danneggiamento e vulnerabilità inferiori ai valori indicati ai punti 2.1.1., 2.1.2. e 2.2 delle direttive tecniche di cui all'allegato A alla medesima ordinanza, privi delle carenze strutturali gravi così come definite al punto 2.1.3 delle stesse direttive tecniche;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificata con decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2012, n. 100, la quale, ai commi 4-ter e 4-quater dell'art. 5, detta norme volte a favorire il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza;

Atteso che con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 70 del 29 marzo 2013, emanata ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter, della legge n. 225/1992 e successive modificazioni e integrazioni:

- a) la Regione Umbria è stata individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto dell'emergenza determinata dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009;
- b) il Dirigente del Servizio regionale "*Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie*" è stato autorizzato a porre in essere le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento delle criticità in argomento, sulla base COD. PRATICA: 2021-001-357 segue atto n. 378 del 28/04/2021 5 dei criteri di priorità stabiliti dall'art. 67 sexies, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134;

Atteso che le competenze del suddetto Servizio regionale "*Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie*", successivamente rinominato "*UOT Ricostruzione post sisma ed emergenze*", dal 1 maggio 2020 sono totalmente confluite fra quelle del Servizio regionale "*Opere e lavori pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma*", a seguito della riorganizzazione e nuova articolazione delle strutture dirigenziali approvata con DGR n. 288 del 22/04/2020;

Richiamata la legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3, recante "Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009", che disciplina la programmazione e l'attuazione degli interventi necessari per la ricostruzione e il ripristino degli immobili privati e delle opere pubbliche danneggiati dal citato evento sismico;

Richiamate inoltre:

- la DGR n. 411 del 08/05/2013 concernente "Modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dagli artt. 4 e 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3.";
- la DGR n. 378 del 28/04/2021 concernente "Modalità e procedure per la presentazione delle domande di accesso al contributo per gli interventi di cui alle lettere b-bis), b-ter) e b-quater) del comma 2 dell'art. 2 della LR n. 3/2013 e di riammissione a contributo delle unità immobiliari dichiarate decadute ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 9 della LR n. 3/2013";

Considerato che le domande di accesso al contributo per gli interventi di ricostruzione degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma del 2009 vanno presentate a i Comuni competenti per territorio, come previsto dall'art. 7 della LR n. 3/2013 nonché dall'art. 5 dell'allegato 1 alla DGR n. 411/2013 e dall'art. 5 dell'allegato 1 alla DGR n. 378/2021;

Considerato altresì che i Comuni medesimi, responsabili del procedimento concessorio, provvedono alla concessione del contributo e alla erogazione dello stesso come previsto rispettivamente all'art. 12 e all'art. 16 dell'allegato 1 alla DGR n. 411/2013;

Visto l'art. 119, comma 4-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd "decreto Rilancio")

che dispone: “I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive;

Vista la Guida operativa recante “Ricostruzione post sisma Italia Centrale e Superbonus 110%” - Edizione Aprile 2021 - redatta a cura del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini, nominato con DPCM del 14 febbraio 2020 registrato alla Corte dei Conti il 24 febbraio 2020 con il numero 295 ai sensi dell’articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018 e successivamente prorogato con DPCM 29 dicembre 2020 registrato alla Corte dei Conti in data 28 gennaio 2021 al n. 201 e dell’Agenzia delle Entrate, che al paragrafo 9 precisa:

- a) il comma 4-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio prevede l’aumento del 50% del limite di spesa ammesso al Superbonus spettante per interventi di efficienza energetica o antisismici, (denominato “Superbonus rafforzato”) nel caso di interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni:
 - di cui agli elenchi allegati al decreto legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, nonché nei Comuni fuori cratere per gli edifici per i quali sia stata redatta una scheda “AeDes” dalla quale emerga la connessione tra il danno che ha causato l’inagibilità dell’edificio medesimo e l’evento sismico successivamente all’arco temporale previsto dalla norma;
 - interessati dagli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008, nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Ai fini dell’applicazione del Superbonus rafforzato è sufficiente, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta, che sia stato dichiarato lo stato di emergenza a nulla rilevando l’eventuale mancata proroga dello stesso.
- b) la detrazione, così rafforzata, è alternativa al contributo previsto per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma;
- c) a tal fine, il professionista è obbligato a trasmettere via PEC - contestualmente, alla Struttura commissariale, all’Ufficio speciale ricostruzione (USR) e al Comune territorialmente competente- la dichiarazione del proprietario dell’edificio, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, di rinuncia al contributo per la ricostruzione;
- d) tale dichiarazione costituisce condizione essenziale per usufruire dell’agevolazioni fiscali;

Atteso pertanto che condizione necessaria per l’accesso alle agevolazioni fiscali del “Superbonus rafforzato” da parte dei proprietari dei fabbricati di proprietà privata danneggiati dal sisma del 2009 è la rinuncia al contributo sisma previsto per la ricostruzione o riparazione degli stessi;

Vista la Guida operativa recante “Incentivi fiscali sisma bonus ed ecobonus nei territori colpiti da eventi sismici – Quesiti e soluzioni” del luglio 2021 redatta da Dipartimento “Casa Italia” della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Agenzia delle entrate, ed in particolare la risposta al quesito n. 2 nella quale viene specificato che sono le “*strutture impegnate nei processi di ricostruzione*” post sisma a stabilire le modalità di trasmissione obbligatoria da parte del professionista della dichiarazione di rinuncia al contributo sisma resa dal proprietario dell’edificio;

Vista altresì la risposta al quesito n. 8 di cui alla suddetta Guida operativa recante “Incentivi fiscali sisma bonus ed ecobonus nei territori colpiti da eventi sismici – Quesiti e soluzioni” del

luglio 2021, in ordine ai requisiti per usufruire del “Superbonus rafforzato” che, oltre a quello di appartenenza territoriale dell’immobile, sono rappresentati dall’esistenza del “... nesso di causalità danno-evento nonché la consistenza del danno da determinare l’inagibilità del fabbricato”;

Viste le sopra richiamate DGR n. 411/2013 e DGR n. 378/2021 con le quali sono stati stabiliti modalità e termini per la presentazione delle domande di accesso al contributo sisma 2009 per gli edifici oggetto di ordinanza di sgombero a seguito dei danni causati dal sisma, corredate, fra le altre cose, della dichiarazione del tecnico incaricato dai proprietari del nesso di causalità tra i danni rilevati e l’evento sismico;

Dato atto di conseguenza che i fabbricati di che trattasi, possibili oggetto della dichiarazione di rinuncia del contributo da parte dei proprietari ai fini dell’accesso al “Superbonus rafforzato”, vanno individuati fra gli edifici per i quali è stata presentata al Comune competente per territorio la domanda di accesso al contributo per la ricostruzione o riparazione dei danni causati dal sisma ai sensi della DGR n. 411/2013 o della DGR n. 378/2021 e per i quali non vi sia già stata da parte del Comune l’esclusione dai benefici previsti dalle medesime deliberazioni di Giunta regionale, a seguito di esplicita rinuncia al contributo dei proprietari oppure di dichiarazione di decadenza dal contributo o di non ammissibilità a contributo da parte del Comune medesimo;

Dato atto a tal proposito che i Comuni interessati dal sisma del 15 dicembre 2009, per i quali risultano domande di accesso al contributo presentate ai sensi delle sopra richiamate deliberazioni di Giunta regionale n. 411/2013 e n. 378/2021, entro i termini perentori ormai scaduti stabiliti dalle medesime deliberazioni e ss.mm.ii., sono quelli di Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Marsciano, Monte Castello di Vibio, Panicale, Perugia, Piegaro, San Venanzo e Torgiano;

Precisato che le sopra citate domande di accesso al contributo sono quelle ammissibili caricate nel sistema online “GeSism” appositamente predisposto dalla Regione e messo a disposizione dei comuni, i cui elenchi sono stati ufficialmente comunicati a mezzo PEC dagli stessi comuni alla Regione;

Ritenuto che, la dichiarazione di rinuncia al contributo sisma 2009 in favore del “Superbonus rafforzato”, debba essere resa dai proprietari con apposito modello approvato dal Servizio regionale “Opere e Lavori Pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma” competente in materia di ricostruzione post sisma 2009e inviata a mezzo PEC, dal professionista appositamente delegato, al Comune territorialmente competente responsabile del procedimento di concessione ed erogazione del contributo per la ricostruzione;

Ritenuto altresì che la suddetta dichiarazione debba essere resa da ogni singolo proprietario/comproprietario dell’edificio o dall’amministratore di condominio;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di stabilire che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il modello “Dichiarazione di Rinuncia al contributo sisma 2009 in favore del superbonus 110%, aumentato del 50%, resa ai sensi dell’art. 119, comma 4-ter del DL 34/2020” e la relativa “INFORMATIVA PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679” allegata alla dichiarazione medesima, di cui all’allegato 1 alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della stessa;
3. di stabilire che la scansione della suddetta dichiarazione debitamente sottoscritta dovrà essere trasmessa a mezzo PEC, dal professionista appositamente individuato e delegato contestualmente alla sottoscrizione della dichiarazione, al Comune competente per territorio;

4. di stabilire che unitamente alla dichiarazione dovrà essere inoltre trasmessa fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante qualora resa singolarmente dal proprietario/comproprietario ovvero delibera assembleare con la quale i condomini decidono di voler beneficiare degli incentivi fiscali previsti dall'art. 119, comma 4-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, qualora resa dall'amministratore di condominio;
5. di stabilire che il Comune aggiorna i dati della procedura informatica "GeSism" con le rinunce al contributo ricevute e ritrasmette a mezzo PEC alla regione l'elenco aggiornato delle domande ammissibili: allegato D disponibile come report in formato pdf nella suddetta procedura informatica;
6. di pubblicare il presente atto nella sezione del sito istituzionale della Regione Umbria dedicato alla normativa relativa alla ricostruzione post sisma 2009, alla pagina <https://www.regione.umbria.it/paesaggio-urbanistica/normativa2009rpep>;
7. di pubblicare il presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione Umbria ai sensi dell'art. 26, comma 1 del decreto legislativo n. 33/2013;
8. di dichiarare che il presente atto è immediatamente efficace.

Terni lì 21/01/2022

L'Istruttore
Primo Angelucci
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni lì 21/01/2022

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Primo Angelucci
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 21/01/2022

Il Dirigente
Paolo Gattini
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2